



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di PAOLO MORELLI (P.I./ C.F. MRLPLA55B14H570K)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 30 maggio 2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da PAOLO MORELLI (C.F. MRLPLA55B14H570K) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. L'avv. Pistoia, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta, che è stata sottoposta al giudice in data odierna. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori (il creditore Agos ha precisato il proprio credito in misura leggermente inferiore a quanto già previsto nel piano, il che esclude la necessità di apportare modifiche al piano).

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di PAOLO MORELLI deve essere omologato. PAOLO MORELLI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede la messa a disposizione dei creditori di €. 450,00 mensili derivanti dalle entrate del ricorrente (rappresentate dalla pensione media mensile di €. 2.080,00, al lordo della trattenuta del quinto operata da Pitagora di €. 354,00 mensili e pensione di reversibilità della moglie per €. 160,00 mensili) detratte le spese necessarie al sostentamento dello stesso e del suo nucleo familiare stimate in €. 1.630,00. Il tutto per 6 anni (72 mesi). Ne consegue che ai creditori verrà offerta una somma annuale pari ad €. 5.400,00 che in un arco di sei anni corrisponde ad €. 32.400,00.

I creditori prededucibili e privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100%, mentre quelli chirografari nella misura del 31,00%.

Al termine del piano, in caso di mancato utilizzo del fondo accantonamento imprevisti, la somma relativa verrà distribuita fra i creditori chirografari con loro maggiore soddisfazione.

Il tutto come meglio evidenziato nel sottostante piano di riparto:

Creditore	Importo del debito	Importo da pagare	Percentuale soddisfazione
OCC	€ 4.528,23	€ 4.528,23	100% in prededuazione
Avv. Calamassi	€ 2.511,60	€ 2.511,60	100% in via privilegiata
Unicredit	€ 33.700,13	€ 10.447,04	31,00%
Pitagora	€ 26.196,00	€ 8.120,76	31,00%
Agos Ducato	€ 21.973,55	€ 6.811,80	31,00%
Totale	€ 88.909,51	€ 32.419,43	

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in atti.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dal pensionamento anticipato della moglie del Morelli, in conseguenza della malattia di cui era affetta che prima ha richiesto cure sempre più costose, il cambio di abitazione per le necessità di accessibilità (con diminuzione delle entrate e aumento delle spese) e poi l'ha portata alla morte nel 2018.

Tale situazione ha portato i coniugi e poi il Morelli a contrarre finanziamenti a catena nell'illusione di pagare i debiti vecchi con l'unico risultato che non sono stati in grado di poter pagare neanche i più recenti, incrementando, come continuano ad incrementare, la propria situazione debitoria.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o

prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età del proponente (classe 1955), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dalla pensione idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 450, a beneficio dei creditori. In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. L'istante ha dato atto della trattenuta del quinto della pensione da parte di Pitagora s.p.a. e ha chiesto che l'intera pensione sia considerata disponibile per la liquidazione concorsuale.

L'art. 67, c.3 C.C.I.I. dispone che: "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione", con la conseguenza che la trattenuta deve essere sospesa e la somma messa a disposizione dell'intero ceto creditorio, mediante versamento su conto corrente della procedura da aprirsi sotto il controllo e la vigilanza del gestore della crisi.

10. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **PAOLO MORELLI** (C.F.MRLPLA55B14H570K).

Dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, la trattenuta del quinto della pensione in favore di Pitagora spa.

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'ente erogatore della pensione per l'esecuzione di quanto sopra.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 13/09/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai